

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARAZZITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1958

Soppressione delle Sezioni specializzate agrarie per la risoluzione delle controversie agrarie

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 agosto 1948, n. 1094 (articolo 7) e con la 18 agosto 1948, n. 1140 (articoli 4 e 5) e successive modificazioni, vennero istituiti presso i Tribunali civili e presso le Corti d'appello le Sezioni specializzate per la risoluzione di tutte le controversie agrarie, in sostituzione delle precedenti Commissioni arbitrali, pure esse istituite per la medesima specifica competenza con il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 311; decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157 e successive modifiche.

A distanza di dieci anni dall'entrata in vigore della legge, può concludersi con quasi assoluta rispondenza al vero che il funzionamento di tali Sezioni specializzate lascia molto a desiderare quando addirittura non è del tutto nullo. Sono pervenute in preposito varie segnalazioni al Ministero di grazia e giustizia, con cui si chiede la soppressione delle Sezioni da parte di molti Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori.

Per come può rilevarsi dalle delibere adottate dalle Autorità richiedenti, e per come, del resto, è ovvio, la maggiore difficoltà di funzionamento è determinata dalla impossibilità, divenuta cronica, di costituire le Se-

zioni per la sistematica mancata partecipazione dei componenti laici.

Senza dire che, al lume della pratica, i detti membri laici, che sono rappresentanti di categorie opposte, e quindi di opposti interessi, in definitiva non apportano alcun concreto ed effettivo contributo alle decisioni delle controversie.

Tranne rare eccezioni, essi vengono ad apportare alla decisione intralcio e pesantezza, con un inutile aggravio per l'Erario dello Stato per la spesa delle indennità, mentre quasi sempre la responsabilità della decisione viene a gravare sui giudici togati.

Tale stato di disagio generale è stato indubbiamente segnalato al competente Ministro dai Capi degli uffici giudiziari, tanto è che da parte del legislatore si è avvertita la necessità della abolizione delle Sezioni se il progetto di riforma dei contratti agrari prevede appunto la soppressione delle stesse.

Nel suddetto progetto si stabilisce la competenza in primo grado del Pretore e in secondo grado del Tribunale, salvo per le controversie in materia di affitto a non coltivatore diretto, in relazione alla quale si stabilisce la competenza ordinaria per valore.

Risulta al proponente che alle richieste di soppressione il Ministro di grazia e giustizia non ha creduto finora di aderire, col motivo che — pur essendo la richiesta fondata — è utile o per lo meno opportuno « non prevenire con provvedimenti parziali una riforma di carattere generale che investa tutta la materia dei patti agrari, nella quale è meglio inserire armonicamente anche la riforma di carattere processuale.

Or non v'è chi non veda come sia soltanto opinabile la correlazione tra la soppressione di un istituto processuale, rivelatosi in gran parte inidoneo alle finalità propostesi, e il grande piano generale di riforma dei patti agrari. Tale correlazione e interdipendenza invece non esiste affatto, ben potendosi, anzi dovendosi, provvedere fin da ora auto-

mamente alla abolizione di un organismo processuale che si appalesa da anni non più rispondente alle esigenze per le quali era stato istituito. La legge di riforma, la cui impostazione è ormai vecchia di vari anni e la cui conclusione non si sa quando potrà venire a compimento, non solo non avrà subito ripercussioni o svantaggi dall'emanazione della legge che si invoca, ma anzi ne avrà tratto giovamento, perchè si sarà alleggerita della parte processuale che ben può essere enucleata dal corpo senza inficiarne l'essenza, contribuendo anzi a farla divenire più snella e quindi di più facile applicazione.

Il sottoscritto confida che il Parlamento onorerà il presente disegno della sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie agrarie istituite presso i Tribunali in primo grado e le Corti di appello in secondo grado con le leggi 4 agosto 1948, n. 1094 e 18 agosto 1948, n. 1140 e successive modificazioni sono soppresse.

Art. 2.

Le controversie di cui al precedente articolo sono di competenza del Pretore. Avverso la decisione del Pretore è ammesso appello davanti al Tribunale con il rito ordinario.

Art. 3.

Se la controversia riguarda un rapporto di affitto tra proprietario e persona che non sia coltivatore diretto, la competenza a co-

noscere della stessa spetta al Magistrato ordinario competente per valore.

Art. 4.

Nei procedimenti relativi alle controversie di cui agli articoli 1 e 2, il giudice per le esigenze di valutazioni tecniche che tali controversie possono importare, può farsi assistere da un consulente tecnico, da scegliere in un albo speciale istituito presso ogni Tribunale.

Art. 5.

Le attuali sezioni specializzate continueranno a esercitare la loro attività giurisdizionale limitatamente ai giudizi in corso e fino al loro esaurimento.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.